

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-809 del 21/02/2017
Oggetto	L. 239/2004, D.P.R. 420/1994 - AUTORIZZAZIONE PER LA VARIAZIONE SUPERIORE AL 30% DELLA CAPACITA' COMPLESSIVA, AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 1939 DEL 06.06.2013, DEL DEPOSITO OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE DELLA SOCIETA' CAVIRO DISTILLERIE S.R.L., CON SEDE LEGALE E OPERATIVA IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA CONVERTITE N. 8.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-860 del 20/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Pratica Sinadoc. n. 39/2017

OGGETTO: L. 239/2004, D.P.R. 420/1994 - AUTORIZZAZIONE PER LA VARIAZIONE SUPERIORE AL 30% DELLA CAPACITA' COMPLESSIVA, AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 1939 DEL 06.06.2013, DEL DEPOSITO OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE DELLA SOCIETA' CAVIRO DISTILLERIE S.R.L., CON SEDE LEGALE E OPERATIVA IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA CONVERTITE N. 8.

RICHIAMATI:

- il DPR 18 aprile 1994, n. 420, relativo a “*Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali*”;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239, relativa a “*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*” che all’art. 1 comma 2 lett. a) stabilisce che:
“*le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente*”;
e all’art. 1, comma 56, stabilisce che:
“*Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:*
 - *l’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;*
 - *la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;*
 - *la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;*
 - *la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.*”;
- la Circolare del Ministero della Attività Produttive n. 165, del 07 ottobre 2004, con la quale in relazione ai procedimenti in itinere si stabilisce che:
“*Istanze per fattispecie previste dall’art. 1, comma 56 Si tratta di fattispecie per le quali la nuova normativa prevede il regime autorizzativo. Le istanze in itinere verranno trasferite alle regioni che procederanno a completare l’iter acquisendo i pareri mancanti e provvedendo al rilascio del provvedimento di autorizzazione seguendo la procedura descritta all’art. 5 del D.P.R. n. 420/94 ...*”;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26, relativa a “*Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*” che all’art. 3 comma 1 lett. d) stabilisce che:
“*Le Province esercitano le seguenti funzioni:*
....

d) tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione ed in particolare le funzioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia)";

- l'emanazione del Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 09.02.2012 n. 33, S.O., entrato in vigore in data 10.02.2012, che all'art. 57 tratta gli aspetti relativi a *"Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio"*, decreto convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, e pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 69 della Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012 n. 82;
- il D.Lgs n. 128 del 22 febbraio 2006 *"Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239"*, ed in particolare l'art. 3, comma 1, che cita:
"Le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dall'ente competente, sulla base della normativa vigente in materia di impianti di produzione, lavorazione e stoccaggio di oli minerali.";

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente ed energia;
- in particolare l'art. 17 della LR n. 13/2015, per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'art. 14, comma 1, lettera n), relative a oli minerali e GPL, di cui all'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e di cui al DLgs 22 febbraio 2006, n. 128, fatte salve quelle espressamente riservate dallo Stato, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173, del 21 dicembre 2015, di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti settoriali di depositi di oli minerali e GPL;

CONSIDERATE le *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015"*, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in ARPAE delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PREMESSO CHE:

- La società "Caviro Distillerie S.r.l." con sede legale in Comune di Faenza (RA), via Convertite n. 8, è stata autorizzata, con Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 1939 del 06.06.2013, avente come oggetto "SOCIETA' CAVIRO DISTILLERIE S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEFINITIVO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 239/2004, DELL'IMPIANTO DI DEPOSITO DI OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE N. 8", all'esercizio definitivo di un deposito oli minerali per uso industriale ubicato a Faenza, via Convertite n. 8, per un impianto così costituito:

N.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERBATOIO/LATTINE O FUSTI	CONTENUTO	UNITA' DI MISURA (MC/KG)	QUANTITA' AUTORIZZATA
DEPOSITO OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE					
1	SERBATOIO (RIF. PLANIM. F2 N. 27)	METALLICO FUORI TERRA	CICLOESANO – NC 2902 1100	MC	20,00
2	SERBATOIO (RIF. PLANIM. F2 N. 28)	METALLICO FUORI TERRA	CICLOESANO – NC 2902 1100	MC	20,00
3	SERBATOIO (RIF. PLANIM. F2 N. 21)	METALLICO FUORI TERRA	TOLUOLO – NC 2707 20	MC	10,00
4	SERBATOIO (RIF. PLANIM. F2 N. 22)	METALLICO FUORI TERRA	TOLUOLO – NC 2707 20	MC	10,00
5	SERBATOIO (RIF. PLANIM. K1)	METALLICO FUORI TERRA	GASOLIO	MC	3,00
6	SERBATOIO (RIF. PLANIM. D2)	METALLICO FUORI TERRA	GASOLIO	MC	2,00
7	DEPOSITO (RIF. PLANIM. VICINO AL D2)	N. 33 FUSTI DA 200 LT. CAD. FUORI TERRA	OLIO LUBRIFICANTE	MC	6,60
8	DEPOSITO (RIF. PLANIM. VICINO AL K1)	N. 20 FUSTI DA 20 LT. CAD. FUORI TERRA	GRASSI LUBRIFICANTI	MC	0,40
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	72,00

CONSIDERATO CHE:

- La società Caviro Distillerie S.r.l. ha inviato alla SAC di Ravenna, con nota PGRA n. 15802 del 21.12.2016, domanda di autorizzazione per la variazione superiore al 30% della capacità geometrica complessiva del deposito oli minerali sito in Comune di Faenza, via Converite n. 8, presentando i seguenti documenti:

- 1) Domanda Autorizzazione;
- 2) CTR 1:5.000;
- 3) Relazione Tecnica;
- 4) Dichiarazione Sostitutiva Camera di Commercio;
- 5) Visura Camera di Commercio;
- 6) Planimetria 002^a;
- 7) Scheda di Sicurezza benzina;
- 8-A) VVF Parere; 8-B) VVF Planimetria progetto;
- 8-C) VVF Valutazione Progetto Sicurezza Antincendio;
- 9-A) Comune Faenza Avvio Procedimento Scia;
- 9-B) Comune Faenza 2.1 Planimetria;
- 10-A) Scia VVF Pin; 10-B) Scia VVF Asseverazione 05.12.16; 10-C) Scia VVF Dichiarazione Impianto Schiuma Baia; 10-D) Scia VVF Dichiarazione Corretta Installazione; 10-E) Scia VVF Certificato Conformità; 10-F) Scia VVF Collaudo Serbatoio Benzina; 10-G) Scia VVF Certificato Pompa Benzina; 10-H) Scia VVF Bonifico.

In seguito alla variazione richiesta, che consiste nell'installazione di un nuovo serbatoio interrato contenente Benzina, di mc 35,00, la costituzione finale dell'impianto è la seguente:

N.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERBATOIO/LATTINE O FUSTI	CONTENUTO	UNITA' DI MISURA (MC/KG)	QUANTITA' DA AUTORIZZARE
DEPOSITO OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE					
1	SERBATOIO (RIF. PLANIM. F2 N. 27)	METALLICO FUORI TERRA	CICLOESANO – NC 2902 1100	MC	20,00
2	SERBATOIO (RIF. PLANIM. F2 N. 28)	METALLICO FUORI TERRA	CICLOESANO – NC 2902 1100	MC	20,00
3	SERBATOIO (RIF. PLANIM. F2 N. 21)	METALLICO FUORI TERRA	TOLUOLO – NC 2707 20	MC	10,00
4	SERBATOIO (RIF. PLANIM. F2 N. 22)	METALLICO FUORI TERRA	TOLUOLO – NC 2707 20	MC	10,00
5	SERBATOIO (RIF. PLANIM. K1)	METALLICO FUORI TERRA	GASOLIO	MC	3,00
6	SERBATOIO (RIF. PLANIM. D2)	METALLICO FUORI TERRA	GASOLIO	MC	2,00
7	DEPOSITO (RIF. PLANIM. VICINO AL D2)	N. 33 FUSTI DA 200 LT. CAD. FUORI TERRA	OLIO LUBRIFICANTE	MC	6,60
8	SERBATOIO (RIF. PLANIM. F2 N. 27)	N. 20 FUSTI DA 20 LT. CAD. FUORI TERRA	GRASSI LUBRIFICANTI	MC	0,40
9	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	BENZINA	MC	35,00
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	107,00

La capacità geometrica autorizzata dell'impianto è di mc 72,00, il 30% corrisponde a mc 21,60. L'aumento richiesto dalla ditta è di mc 35,00, per cui essendo tale quantità superiore a mc 21,60, la tipologia di intervento si identifica, ai sensi dell'art. 1, c. 56, lett. d), della legge 23 agosto 2004, n. 239, come: "la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.", attività sottoposta a regime autorizzativo;

- La società Caviro Distillerie S.r.l. ha inviato alla SAC di Ravenna, con nota PGRA n. 96 del 03.01.2017, richiesta del carattere di urgenza per la pratica in quanto:

".... Il serbatoio oggetto di domanda ha infatti la funzione di contenere benzina, da utilizzarsi come denaturante di alcol etilico assoluto; questa operazione viene attualmente effettuata da una ditta terza che, a contratto scaduto al 31.12.2016, ha forti difficoltà nel garantirci il rinnovo dello stesso, anche solo parziale. E' quindi fondamentale per la nostra azienda, per non perdere il cliente finale, riuscire a realizzare la produzione il prima possibile.";

- L'ufficio SAC di Ravenna, con nota PGRA n. 286 del 10.01.2017, ha inviato a: Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ravenna, Dipartimento Sanità Pubblica-AUSL Romagna-Sede di Ravenna, Unione Romagna Faentina-Comune di Faenza, Camera di Commercio di Ravenna, ARPAE-ST-Distretto Faenza Bassa Romagna, e p.c a Caviro Distillerie S.r.l.,

richiesta di espressione e trasmissione di formale parere ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 420/1994, ai fini del rilascio della determinazione di autorizzazione per la variazione superiore al 30% del deposito oli minerali della ditta Caviro Distillerie S.r.l., ricevendo i seguenti pareri di cui si riportano stralci:

Unione Romagna Faentina (PGRA n. 599 del 17.01.2017):

"..... vista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) PG 40012 del 11.11.2016 per "installazione di serbatoio da 35 mc di benzina interrato per denaturazione alcol in Via Convertite 8 – stabilimento CAVIRO", si riconosce la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento, fermo restando ogni parere/condizione di competenza degli altri Enti/uffici interessati.";

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ravenna (PGRA n. 621 del 18.01.2017):

"La variazione consiste nell'installazione di un nuovo serbatoio interrato per il contenimento di benzina da mc. 35,00.

A seguito della variazione, il deposito risulta così composto:

**DEPOSITO PRODOTTI ENERGETICI (ex OLI MINERALI)
USO INDUSTRIALE-CAPACITA' > 25 MC
art. 25, co. 2/a, D.Lg. 504/95 (TUA)
SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE**

SERBATOIO N.	PRODOTTO	CAPACITA' MC
DEPOSITO OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE		
27 F.T.	CICLOESANO	20,00
28 F.T.	CICLOESANO	20,00
21 F.T.	TOLUOLO	10,00
22 F.T.	TOLUOLO	10,00
K1 F.T.	GASOLIO	3,00
D2 F.T.	GASOLIO	2,00
/	OLIO LUBRIFICANTE	6,60
/	GRASSI LUBRIFICANTI	0,40
INTERRATO	BENZINA	35,00
TOTALE MC		107,00

Al riguardo,

- visto l'art. 1, comma 56, della Legge 23/08/2004, n. 239;

- avuto riguardo alle vigenti disposizioni di carattere fiscale che regolano l'attivazione dei depositi di Prodotti Energetici/Oli Lubrificanti, in particolare gli artt. 25 e 62 del D.Lgs. 504/95 (Testo Unico Accise), questo Ufficio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla variazione richiesta, con la prescrizione che la Società istante esibisca, in sede di collaudo:

- una planimetria degli impianti con evidenziati:
 - numeri di identificazione dei serbatoi;
 - le aree dove sono posizionati i serbatoi in relazione al prodotto contenuto.
- le tabelle di taratura (in duplice esemplare) dei serbatoi installati, compilate con sviluppo centimetrico unitario, firmate da un tecnico qualificato o dalla ditta costruttrice dei serbatoi medesimi, riportanti su ciascuna delle stesse:
 - a) indirizzo dell'impianto;
 - b) riferimento planimetrico, con numerazione progressiva dal numero uno;
 - c) data di compilazione della tabella;
 - d) firma del rappresentante legale della società intestataria dell'autorizzazione
 - e) dimensioni caratteristiche del serbatoio.

Si fa presente, inoltre, che per l'esercizio regolare degli impianti, attesa la capacità complessiva del Deposito, vige l'obbligo della denuncia ai sensi dell'art. 25.2.a, del Testo Unico delle Accise approvato con D.Lgs. 504/95, così come modificato dal D.Lgs. 26/07.

Si rimane in attesa di conoscere l'esito della pratica.”;

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna (PGRA n. 884 del 24.01.2017):

“Con riferimento alla richiesta datata 11.01.2017 con prot. n. 366 di pari oggetto, si richiama il parere di cui alla nota del 04.10.2016 con prot. n. 11237 già inviata a codesta agenzia che si allega in copia.”;

Valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01.08.2011 n. 151. Caviro Distillerie Srl – Serbatoio di benzina sito in via Convertite, 12 Faenza – Attività n./cat.12.2/B dell'allegato I al DPR n. 151/2011, Prot. VVF n. 11237 del 04.10.2016:

“.... Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore, dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:

A. Il punto di scarico autocisterna deve essere ubicato ad una distanza di sicurezza dai serbatoi di alcool non inferiore a 7,00 mt.

Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 151/2011.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al DPR n. 151 del 01.08.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 07.08.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni:

1. Elenco e quantitativi, a firma del legale rappresentante, delle sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio nonché degli impianti e apparecchiature pericolose.
2. Elenco delle attrezzature e degli impianti antincendio.
3. Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento (Mod Cert_Imp), a firma di professionista antincendio, dei seguenti impianti:
 - a. impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione della benzina e dell'alcool, nella quale sia attestata anche la conformità dei prodotti al Dlgs 85 del 19 maggio 2016 nonché l'idoneità degli stessi all'installazione nelle aree classificate ATEX.
 - b. impianto di spegnimento a schiuma.”;

Camera di Commercio di Ravenna (PGRA n. 973 del 26.01.2017):

“.... preso atto della destinazione ad uso industriale e non commerciale del deposito di oli minerali in oggetto, ritiene di non dover esprimere il parere richiesto.”;

ARPAE – Servizio territoriale – Distretto di Faenza-Bassa Romagna (PGRA n. 1173 del 31.01.2017):

“.... si esprime parere favorevole. Si fa presente che tale azienda è inserita nell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante della Provincia di Ravenna, occorre quindi verificare che tutte le procedure legate alle norme che regolano tali stabilimenti siano soddisfatte.”;

Servizio Sanitario Regionale E.R.-A.U.S.L. della Romagna - Ravenna (PGRA n. 1610 del 08.02.2017):

“Il Servizio scrivente, per quanto di competenza valuta positivamente la suddetta documentazione e pertanto esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto. Nello specifico, il presente parere è riferito a un nuovo serbatoio interrato di Benzina di mc 35,00 che va ad aggiungersi al preesistente deposito di mc 72,00, per cui la capacità geometrica complessiva del deposito diventa di mc 107,00. Si ricorda che, fermi restando gli obblighi previsti dalle vigenti norme nei confronti degli altri Enti competenti in materia, la ditta “Caviro Distillerie S.r.l.” dovrà attenersi alle disposizioni del Regolamento Comunale d'Igiene di Faenza, art. 123, per quanto concerne la tutela della salute pubblica.”;

- La società Caviro Distillerie S.r.l. ha inviato alla SAC di Ravenna, con nota PGRA n. 739 del 19.01.2017, la seguente documentazione;

- Notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23 del D.Lgs 105/15 (pg. da 1 a 3 su 62), del 31.05.2016;
- Valutazione dei rischi d'incidente rilevante D.Lgs 105/2015, del 31.05.2016 (indice, pg. 6 su 171));
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, del 24.11.2016, ricevuta di consegna dei VVF del 28.11.2016;
- Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio, del 01.12.2016, ricevuta di consegna ai VVF del 12.12.2016;

VISTO CHE, essendo lo stabilimento della società Caviro Distillerie S.r.l. classificato come stabilimento a rischio di incidente rilevante connesso con sostanze pericolose, la società Caviro Distillerie S.r.l. ha presentato agli Enti preposti, notifica di “non aggravio” ai sensi del D.Lgs n. 105/2015, in data 13.04.2016, Prot. ARPAE n. 2535 (nota PGRA n. 2180 del 20.02.2016), per cui si è ottemperato riguardo quanto prescritto per legge in tema di R.I.R.;

RITENUTO quindi, date le premesse, di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione per la variazione superiore al 30% della capacità del deposito oli minerali ad uso industriale della società "Caviro Distillerie S.r.l.";

RICHIAMATI la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. e il D.P.R. n. 420 del 18.04.1994 e s.m.i., recanti norme in materia di procedimenti amministrativi, con cui viene individuato, per il presente procedimento, come termine per la sua conclusione, giorni 210, dalla data di presentazione dell'istanza;

CONSIDERATO CHE il rilascio della determina di autorizzazione doveva essere effettuato entro 210 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, che l'istanza è stata presentata il giorno 21.12.2016, per cui la determina deve essere rilasciata entro il 19.07.2017;

VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG n. 7546/2015 del 31.12.2015;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni:

DISPONE

1. La parte narrativa e l'Allegato n. 1 - "Planimetria scala 1:1.000", costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;

2. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L. 239/2004 e s.m.i., la società "Caviro Distillerie S.r.l.", C.F. e P.IVA 02274140397, con sede legale a Faenza (RA), via Convertite n. 8, alla variazione superiore al 30% della capacità complessiva del deposito di oli minerali ad uso industriale, ubicato a Faenza, via Convertite n. 8, consistente nell'installazione di un serbatoio interrato di mc 35,00 di Benzina (N. 9), ottenendo la seguente costituzione finale del deposito oli minerali:

N.	TIPO SERBATOIO DEPOSITO	CARATTERISTICHE SERBATOIO/LATTINE O FUSTI	CONTENUTO	UNITA' DI MISURA (MC/KG)	QUANTITA' DA AUTORIZZARE
DEPOSITO OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE					
1	SERBATOIO (RIF. PLANIM. F2 N. 27)	METALLICO FUORI TERRA	CICLOESANO – NC 2902 1100	MC	20,00
2	SERBATOIO (RIF. PLANIM. F2 N. 28)	METALLICO FUORI TERRA	CICLOESANO – NC 2902 1100	MC	20,00
3	SERBATOIO (RIF. PLANIM. F2 N. 21)	METALLICO FUORI TERRA	TOLUOLO – NC 2707 20	MC	10,00
4	SERBATOIO (RIF. PLANIM. F2 N. 22)	METALLICO FUORI TERRA	TOLUOLO – NC 2707 20	MC	10,00
5	SERBATOIO (RIF. PLANIM. K1)	METALLICO FUORI TERRA	GASOLIO	MC	3,00
6	SERBATOIO (RIF. PLANIM. D2)	METALLICO FUORI TERRA	GASOLIO	MC	2,00
7	DEPOSITO (RIF. PLANIM. VICINO AL D2)	N. 33 FUSTI DA 200 LT. CAD. FUORI TERRA	OLIO LUBRIFICANTE	MC	6,60
8	SERBATOIO (RIF. PLANIM. F2 N. 27)	N. 20 FUSTI DA 20 LT. CAD. FUORI TERRA	GRASSI LUBRIFICANTI	MC	0,40
9	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	BENZINA	MC	35,00
CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA				MC	107,00

alle condizioni indicate dagli enti che hanno espresso parere:

- **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ravenna**

Che la Società istante esibisca, in sede di collaudo:

** una planimetria degli impianti con evidenziati:*

*- numeri di identificazione dei serbatoi;
- le aree dove sono posizionati i serbatoi in relazione al prodotto contenuto.*

** le tabelle di taratura (in duplice esemplare) dei serbatoi installati, compilate con sviluppo centimetrico unitario, firmate da un tecnico qualificato o dalla ditta costruttrice dei serbatoi medesimi, riportanti su ciascuna delle stesse:*

a) indirizzo dell'impianto;

b) riferimento planimetrico, con numerazione progressiva dal numero uno;

c) data di compilazione della tabella;

d) firma del rappresentante legale della società intestataria dell'autorizzazione;

e) dimensioni caratteristiche del serbatoio.

Si fa presente, inoltre, che per l'esercizio regolare degli impianti, attesa la capacità complessiva del Deposito, vige l'obbligo della denuncia ai sensi dell'art. 25.2.a, del T.U. delle Accise approvato con D.Lgs. 504/95, così come modificato dal D.Lgs. 26/07;

- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna**

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore, dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:

A. Il punto di scarico autocisterna deve essere ubicato ad una distanza di sicurezza dai serbatoi di alcool non inferiore a 7,00 mt.

Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 151/2011.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al DPR n. 151 del 01.08.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 07.08.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni:

1. Elenco e quantitativi, a firma del legale rappresentante, delle sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio nonché degli impianti e apparecchiature pericolose.

2. Elenco delle attrezzature e degli impianti antincendio.

3. Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento (Mod Cert_Imp), a firma di professionista antincendio, dei seguenti impianti:

a. impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione della benzina e dell'alcool, nella quale sia attestata anche la conformità dei prodotti al Dlgs 85 del 19 maggio 2016 nonché l'idoneità degli stessi all'installazione nelle aree classificate ATEX.

b. impianto di spegnimento a schiuma;

- **ARPAE-Servizio territoriale-Distretto di Faenza-Bassa Romagna**

Tale azienda è inserita nell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante della Provincia di Ravenna, occorre quindi verificare che tutte le procedure legate alle norme che regolano tali stabilimenti siano soddisfatte;

- **Servizio Sanitario Regionale E.R.-A.U.S.L. della Romagna – Ravenna**

La ditta dovrà attenersi alle disposizioni del Regolamento Comunale d'Igiene di Faenza, art. 123, per quanto concerne la tutela della salute pubblica;

3. DI DARE ATTO che al fine di condurre in via definitiva la gestione della parte di impianto oggetto della modifica autorizzata con la presente determina, fatti salvi gli adempimenti ambientali e di sicurezza, codesta società, entro 6 mesi dalla

realizzazione delle opere, dovrà presentare a questa SAC domanda di collaudo, unitamente alla richiesta di esercizio provvisorio, che verrà effettuato da apposita Commissione, ai sensi dell'art. 11 del DPR 18/04/1994 n. 420, nominata con Determinazione della Direzione Tecnica di ARPAE n. 319 del 15.04.2016;

4. DI DARE ATTO che sono a carico della società "Cavio Distillerie S.r.l." le prescrizioni e indicazioni contenute nel Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 1939 del 06.06.2013, nonché il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di prevenzione incendi e sono fatti salvi eventuali successivi adempimenti di competenza di ARPAE-SAC di Ravenna;

5. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina alla Società richiedente, precisando le modalità del ritiro della determina stessa. Copia della presente determina è altresì trasmessa agli uffici interessati: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ravenna, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, Unione della Romagna Faentina-Comune di Faenza, AUSL-Romagna sede di Ravenna, e S.T. di Arpae di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

6. DICHIARA che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito di giorni 270, come indicato nel preambolo, è stato rispettato in quanto la conclusione del procedimento doveva essere effettuata entro il 19.07.2016;

7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente determina;

8. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA CHE:

- La presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o di chi ne fa le veci;
- Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente determina autorizzativa si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- Il procedimento amministrativo sotteso alla presente determina è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti da sottoscrivere in caso di stampa.

La presente copia, composta da n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con n. del

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.